

Newsletter

Accise sui prodotti alcolici

Recenti interventi legislativi, giurisprudenziali e di prassi

A cura di: Prof. Avv. Andrea Giovanardi e Avv. Diego Zucal

Legislazione

[Siglato l'accordo di libero scambio fra l'Unione Europea e il Giappone: si esporterà senza pagare dazio.](#)

Dopo l'accordo di libero scambio con il Canada (CETA), che ha eliminato il 99% dei dazi all'esportazione, l'Unione Europea ha siglato una nuova importante intesa commerciale, questa volta con il Giappone.

Un accordo destinato a creare la più grande area di libero scambio al mondo, la cui entrata in vigore è prevista nel 2019.

In base all'attuale schema il Giappone eliminerà i dazi sul 94% delle importazioni provenienti dall'Unione Europea, inclusi la maggioranza dei prodotti ittici, agricoli e delle bevande alcoliche.

Una minore tassazione doganale dei beni comporterà un abbattimento dei prezzi per il consumatore finale e, di conseguenza, un correlato aumento delle vendite di prodotti europei. Secondo alcune stime, infatti, l'accordo potrebbe portare a un aumento delle esportazioni verso il Giappone del 13%.

Oltre ad eliminare i dazi, l'accordo garantisce la protezione in Giappone delle cosiddette **indicazioni geografiche** tipiche, fra le quali la "Grappa" (EU/JP/Annex 14 *Geographical indications for wine, spirits and other alcoholic beverages*).

Giurisprudenza

[La Corte di Cassazione conferma: in caso di furto l'accisa si paga comunque.](#)

Il Testo Unico Accise non prevede, fra le ipotesi di abbuono dell'imposta, il caso di sottrazione fraudolenta della merce: chi subisce un furto deve, in sostanza, pagare l'accisa sulla merce sottratta.

Nel passato (ossia dal 2000 sino al 2010) il Legislatore aveva modificato tale situazione, estendendo l'abbuono dall'imposta alle ipotesi di furto del prodotto.

La finalità era quella di evitare che la vittima di un reato fosse anche gravata del pagamento del tributo.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha, tuttavia, affermato il contrario: **il furto di prodotti alcolici - anche se avvenuto fra il 2000 e il 2010 - non estingue il dovere di pagare l'accisa** (Cass., 7 novembre 2017, n. 26419).

Secondo tale pronuncia chi subisce un furto deve pagare l'accisa, anche se la sottrazione è avvenuta nella vigenza della normativa favorevole al contribuente (come sopra accennato, fra il 2000 e il 2010).

Preme, tuttavia, rilevare che secondo altra parte della giurisprudenza, maggiormente favorevole all'imprenditore, alla vittima di un furto non può mai essere richiesta l'accisa, specie se la sottrazione è avvenuta nella vigenza della normativa sopra accennata (Cass., 6 novembre 2013, n. 24912).

Esportazione di prodotti alcolici fuori dall'Unione Europea. Per non pagare l'accisa è necessaria la "notifica di esportazione".

La cessione intracomunitaria o l'esportazione della merce fuori dall'Ue fa venire meno, come noto, l'obbligo di pagamento dell'accisa e dell'Iva, anche sui prodotti alcolici.

Al fine di beneficiare di tale agevolazione, l'imprenditore deve munirsi della prova relativa alla fuoriuscita del prodotto dal territorio nazionale.

In materia di vendita di beni fuori dall'Ue tale prova è costituita dal messaggio elettronico con il quale la Dogana informa l'imprenditore dell'avvenuta esportazione (c.d. "notifica di esportazione" con "uscita conclusa").

Il possesso di tale messaggio elettronico è fondamentale.

Secondo parte della giurisprudenza, infatti, in assenza della "notifica di esportazione", rilasciata dalla competente Dogana, **è sempre dovuta l'accisa sul prodotto alcolico, il quale si considera immesso in consumo in Italia** (Comm. trib. reg. Bologna, 16 luglio 2018, n. 1912).

Prassi della Dogana

Registro di carico e scarico telematico. Per i depositari di prodotti alcolici è ora possibile eliminare i registri cartacei.

Da molti anni si discute, nel settore degli alcolici, della facoltà di sostituire la **tenuta** cartacea dei registri di carico e scarico con la tenuta (da non confondere con l'invio) dei dati in forma esclusivamente digitale.

La Dogana ha stabilito che non è più obbligatorio, per i depositari, il mantenimento dei registri cartacei di carico e scarico.

La tenuta del registro telematico, va precisato, è **facoltativa** e avviene tramite presentazione di un'istanza da parte dell'operatore, cui seguirà un'istruttoria dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Tale istruttoria servirà a determinare le giacenze fiscalmente rilevanti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Una volta inserite le giacenze, il registro telematico diventa effettivo e i depositari dovranno trasmettere, con cadenza giornaliera, i dati delle contabilità entro il giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Secondo la Dogana, gli imprenditori che hanno utilizzato (in fase di prova) il registro telematico hanno riscontrato *“sostanziali vantaggi in termini di recupero di efficienza, efficacia ed economicità nel ciclo produttivo (eliminazione allibramento di inizio anno, eliminazione stampa giornaliera, ottimizzazione dei tempi, diminuzione degli oneri dovuti per la prestazione della cauzione, azzeramento degli errori nella tenuta del registro e, quindi, delle possibili sanzioni)”*.

Nella nota 15 maggio 2018, n. 46136 l'Amministrazione finanziaria ha fornito precise istruzioni tecniche per transitare dal registro cartaceo al telematico.

Settembre 2018

Prof. Avv. Andrea Giovanardi¹ (andreagiovanardi@studiotosi.com)

Avv. Diego Zucal² (diegozucal@studiotosi.com)

¹ Professore associato di diritto tributario presso l'Università di Trento. Avvocato e dottore commercialista in Vicenza. Studio Tosi sede di Vicenza.

² Avvocato esperto di diritto doganale e delle accise. Studio Tosi sede di Vicenza.